

### **Art. 19 – Casse per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti**

La struttura della cassa e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui **all'art. 14 bis della legge regionale Puglia 15 dicembre 2008, n. 34;**

- **al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l'utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali e permettano l'aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna con contro-cassa in zinco che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico sanitari e ambientali**

- **nella realizzazione di loculi stagni con contro-cassa in zinco o aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo;**

- **il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica, mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico oppure di soluzioni miste e al fine di favorire il perseguimento primario delle misure igieniche, sanitarie e ambientali, nella tumulazione stagna con contro-cassa in zinco e nella tumulazione aerata la capacità di depurazione del filtro, deve garantire che non vi sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema, rispetto ai principali composti volatili rinvenibili nei gas di putrefazione e deve avere le seguenti caratteristiche:**

**I) 95 per cento +/- 5 per cento per l'ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e acetone (CH<sub>3</sub> COCH<sub>3</sub>);**

**II) 99 per cento +/- 1 per cento per l'etilmercaptano (CH<sub>3</sub> CH<sub>2</sub> SH)**

- **le estumulazioni ordinarie dei loculi con sistemi aerati si eseguono alla scadenza della concessione e comunque non prima di dieci anni dalla tumulazione;**

- **per i loculi stagni le estumulazioni si eseguono alla scadenza della concessione e comunque mai prima dei venti anni;**

- **i filtri riportano impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini del controllo e il loro uso deve essere previamente autorizzato dal competente dipartimento di prevenzione regionale;**

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di

cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25);

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni